

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 13/AT DEL 28-02-2019

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Laghi Bergamaschi. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Comune di Vigolo. Interventi di miglioramento selvicolturale finalizzati a ridurre il rischio di incendio nelle particelle assestamentali 1 e 2. CUP: I74G1800000005. CIG: 760795396B. Revoca del bando di gara prot. n. 12073 del 31 agosto 2018 e degli atti procedimentali successivi e conseguenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

individuata ai sensi del Decreto del Presidente n. 1 del 02/01/2019

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26 settembre 2013;
- il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 54 del 27 dicembre 2018;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 26 febbraio 2016 con la quale è stata costituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ente capofila ed i Comuni di Fonteno, Riva di Solto, Vigolo e Parzanica;
- la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 6 giugno 2016 dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dal Sindaco dei Comuni di Fonteno, Riva di Solto, Vigolo e Parzanica;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale di Vigolo n. 38 in data 14 ottobre 2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori "*Interventi di miglioramento selvicolturale finalizzati a ridurre il rischio di incendio nelle particelle assestamentali 1 e 2*", prevedente una spesa complessiva di € 257.697,02;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vigolo n. 98 del 17 agosto 2018 si disponeva di indire la gara d'appalto dei lavori "*Interventi di miglioramento selvicolturale finalizzati a ridurre il rischio di incendio nelle particelle assestamentali 1 e 2*", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., demandando alla Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi l'espletamento della relativa procedura di gara;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 66/AT in data 29 agosto 2018 la

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi indicava per conto del Comune di Vigolo la procedura per l'appalto dei lavori "*Interventi di miglioramento selvicolturale finalizzati a ridurre il rischio di incendio nelle particelle assestamentali 1 e 2*", da espletare secondo le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta e secondo il criterio del minor prezzo;

- con la medesima determinazione n. 66/AT in data 29 agosto 2018 si disponeva altresì di approvare lo schema di bando, i relativi modelli allegati e la documentazione di gara;
- il bando di gara protocollo n. 12073 del 31 agosto 2018 veniva pubblicato sulla Piattaforma SINTEL – Agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA – Strumenti di E-Procurement – di Regione Lombardia con identificativo della procedura ID n. 100732150, sull'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici con il n. 59703, sul profilo del committente www.cmlaghi.bg.it e all'Albo on-line del Comune di Vigolo;

CONSIDERATO che, come si evince dal verbale di gara protocollo n. 12947 del 19 settembre 2018:

- il giorno 19 settembre 2018 nella sede della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi si insediava il seggio di gara e si svolgeva la gara in seduta pubblica alla quale non erano presenti rappresentanti degli operatori economici;
- risultavano pervenute entro il termine fissato dal citato bando di gara n. 3 offerte, i cui plichi informatici caricati sulla Piattaforma SINTEL – Agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA – Strumenti di E-Procurement – di Regione Lombardia risultavano formalmente corretti, con firma digitale integra e corretta;
- si procedeva all'apertura telematica delle buste amministrative constatando che n. 1 offerta non era ammissibile poiché presentata da impresa che non possedeva iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Forestali o Boschive (requisito di idoneità professionale obbligatorio per la partecipazione alla procedura di gara e per il quale non è ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- si procedeva alla conseguente apertura telematica delle buste economiche verificando la correttezza formale del contenuto e della sottoscrizione, e dando lettura del ribasso percentuale offerto dai concorrenti ammessi;
- si proponeva in aggiudicazione l'operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l. con sede in Melito di Napoli (NA), titolare della migliore offerta;
- si provvedeva all'attivazione delle verifiche d'ufficio dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di altri eventuali impedimenti per il predetto operatore economico titolare della migliore offerta;

DATO ATTO che, nelle more delle procedure di appalto, si rilevava che il predetto bando di gara protocollo n. 12073 del 31 agosto 2018 prevedeva quale requisito di idoneità professionale obbligatorio per la partecipazione alla gara (a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta) la "*Iscrizione all'albo regionale delle Imprese Forestali o Boschive*" senza specificare che per l'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'art. 20, comma 4 bis e comma 4 ter del R.R. n. 5/2007, in Regione Lombardia è necessaria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali della Regione Lombardia, senonché rilevandosi che in Regione Lombardia il requisito di idoneità professionale per l'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'art. 20, comma 4 bis e comma 4 ter del R.R. n. 5/2007 viene accertato con l'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Forestali di cui all'art. 57 della L.R. n. 31/2008 e D.g.r. 12 novembre 2008, n. 8/8389, ossia risultando obbligatoria per l'esecuzione dei tagli nel territorio lombardo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali della Regione Lombardia;

PRESO ATTO che, su sollecito della scrivente, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia ha trasmesso alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi la nota protocollo n. M1.2018.0086104 del 12 ottobre 2018 assunta al protocollo n. 14158 in data 15 ottobre 2018, con la quale ha comunicato che sentiti i funzionari della Regione Campania e presa visione della legge n. 11/1996 della stessa Regione Campania, ed in particolare dell'allegato B che contiene al Capo III le modalità e i criteri per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Boschive della Regione Campania, ritiene che le imprese boschive mediante iscrizione all'Albo della Regione Campania non possono dimostrare il possesso del requisito di professionalità che in Regione Lombardia viene accertato con l'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Forestali di cui

all'art. 57 della L.R. n. 31/2008 e pertanto non possono svolgere le attività selvicolturali di cui all'art. 20, comma 4 bis e comma 4 ter del R.R. n. 5/2007;

CONSIDERATO che ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 che consente la revoca in autotutela del predetto bando di gara protocollo n. 12073 del 31 agosto 2018 e provvedimenti eventualmente conseguenti da parte dell'organo che li ha emanati;

RILEVATA, in particolare, l'opportunità dell'intervento in autotutela al fine di conformare la legge di gara alla disciplina regionale necessariamente integrativa della stessa;

DATO ATTO che il citato bando di gara protocollo n. 12073 del 31 agosto 2018 al paragrafo ULTERIORI REGOLE E VINCOLI recita *“La stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente, senza che i concorrenti abbiano diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro”*;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con nota protocollo n. 764 in data 17 gennaio 2019 ha comunicato agli interessati, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento amministrativo di revoca in autotutela del bando di gara protocollo n. 12073 del 31 agosto 2018 e provvedimenti eventualmente conseguenti;

PRESO ATTO che è pervenuta al protocollo n. 1266 in data 28 gennaio 2019 la nota dell'Avv. Nicola Pepe che in nome e per conto della ditta VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l. con sede in Melito di Napoli (NA) – iscritta nella sezione A dell'Albo delle Imprese Forestali della Regione Campania e titolare della migliore offerta nell'ambito della gara indicata in oggetto – ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis, legge n. 241/1990 avverso il predetto avvio del procedimento amministrativo di revoca in autotutela del bando di gara protocollo n. 12073 del 31 agosto 2018, contestando detto procedimento di revoca del bando di gara e ritenendo invece il medesimo bando legittimo e conforme ai più generali principi nazionali e comunitari in tema di partecipazione alle gare, rilevando che:

- l'art. 20, co. 4-bis, del R.R. n. 5/2007 prevede che *“i tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto: a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b); b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF”*;
 - il co. 4 dell'art. 20 del R.R. n. 5/2007 prevede altresì, che *“i diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da: (...) b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea”*;
 - l'art. 57 della legge regionale n. 31/2008 stabilisce espressamente che *“è istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'articolo 50 o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno. Le imprese boschive iscritte all'albo nonché le imprese con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o da altri Stati membri dell'Unione europea possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico”*;
 - il requisito per l'esecuzione delle attività selvicolturali non è accertato esclusivamente mediante l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali della Regione Lombardia, ben potendo essere posseduto anche da imprese aventi analoghe attestazioni rilasciate da altre Regioni, cioè a dire da ditte in possesso dell'iscrizione all'albo delle imprese forestali o boschive tenuto da altre regioni;
 - limitare il bando di gara alle imprese boschive della Regione Lombardia rende la *lex specialis* illegittima in quanto violativa dei principi nazionali e comunitari in tema di appalti;
- e chiedendo di archiviare l'avviato procedimento di revoca, con conseguente aggiudicazione dell'appalto in favore della società VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l. e conseguente stipula del contratto per l'esecuzione delle opere, riservandosi, in mancanza di accoglimento, di adire vie legali;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con nota protocollo n. 1763 del 5 febbraio 2019 ha comunicato alla Direzione

Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia quanto evidenziato dall'Avv. Nicola Pepe in nome e per conto della ditta VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l. richiedendo ulteriori precisazioni in merito ai requisiti di idoneità professionale per l'esecuzione delle attività selvicolturali, ed in particolare le motivazioni per cui le imprese boschive iscritte all'Albo delle Imprese Forestali della Regione Campania non possono dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità richiesti da Regione Lombardia, e se effettivamente l'Impresa boschiva iscritta nella sezione A dell'Albo delle Imprese Forestali della Regione Campania non possa registrarsi ed abilitarsi ad operare sul SITab – Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia;

DATO ATTO che la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia con nota protocollo n. M1.2019.0009010 dell'11 febbraio 2019, assunta al protocollo n. 1986 in pari data, ha ribadito quanto già comunicato con precedente nota protocollo n. M1.2018.0086104 del 12 ottobre 2018 ed esplicitato le motivazioni per cui le imprese boschive iscritte all'Albo delle Imprese Forestali della Regione Campania non possono dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità richiesti da Regione Lombardia e non possono registrarsi ed abilitarsi ad operare sul SITab – Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia, ossia che:

- l'art. 57 della legge regionale n. 31/2008 prevede che all'Albo delle Imprese boschive di Regione Lombardia siano iscritte ditte con *“idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali”*;
- al fine di garantire la sicurezza degli operatori, la prevenzione degli infortuni, la corretta esecuzione degli interventi di utilizzazione boschiva per la conservazione del patrimonio forestale e il rispetto dell'ambiente, all'Albo vengono iscritte ditte che dimostrano di avere all'interno del proprio organico almeno un operatore in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali acquisite con percorsi di formazione professionale, ai sensi della legge regionale n. 19/2007 *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”*;
- con decreto regionale della DG Istruzione, Formazione e lavoro n. 11961/2016 è stato aggiornato lo standard professionale di *“Operatore Forestale Responsabile”* e il relativo percorso formativo (n. ore, articolazione del corso e docenti) precedentemente approvato con decreto n. 4096/2009;
- all'albo vengono quindi iscritte le ditte che hanno nel proprio organico almeno un operatore in possesso dell'attestato di competenza di *“Operatore forestale responsabile”*;
- altre Regioni/Province Autonome hanno definito percorsi formativi forestali e dal 2012 è in corso un continuo confronto tecnico-amministrativo per equiparare i contenuti dei corsi e arrivare a un mutuo riconoscimento dei corsi;
- Regione Lombardia nel 2012, con decreto n. 12668/2012, ha approvato il riconoscimento delle equivalenze tra corsi professionali in ambito forestale realizzati nei territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Trento e sta per aggiornare il decreto del 2012 con il riconoscimento anche dei corsi realizzati in Regione Veneto, Emilia Romagna e Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia;
- non risulta che la Regione Campania abbia definito analoghi percorsi formativi forestali;
- all'anagrafica delle Imprese Boschive del SITab – Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia vengono inserite, oltre alle ditte iscritte all'Albo di Regione Lombardia le imprese iscritte in Albi di altre Regioni e che risultano in possesso del requisito di professionalità richiesto, quindi non può essere iscritta al citato Sistema Informativo l'Impresa boschiva iscritta nella sezione A dell'Albo delle Imprese Forestali della Regione Campania;

PRESO ATTO inoltre della nota protocollo n. 1027 del 22 ottobre 2018 che il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Dipartimento delle politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale – Direzione generale delle foreste) ha trasmesso a Regione Lombardia e Regione Campania precisando che *“se non vi sono accordi interregionali di mutuo riconoscimento per le ditte boschive iscritte agli albi regionali delle imprese forestali, e segnatamente un accordo Regione Lombardia/Regione Campania, si conferma che il requisito richiesto dalla Regione Lombardia non è dimostrabile da ditte campane che non siano iscritte, con le modalità previste, all'albo regionale lombardo”*;

TENUTO CONTO altresì che la ditta VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l. essendo iscritta alla sezione A dell'Albo delle Imprese Forestali della Regione Campania può concorrere soltanto per lotti boschivi il cui importo a base d'asta è pari o inferiore a € 129.114,22, e pertanto per un importo di gran lunga inferiore all'importo a base d'asta per l'intervento in epigrafe, pari a € 199.270,81;

RILEVATO che per tutto quanto sopra esplicitato la ditta VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l. non avrebbe la possibilità di eseguire i lavori in epigrafe;

RITENUTO pertanto, da un lato, di non procedere all'aggiudicazione dei lavori stante la carenza di requisito essenziale in capo alla ditta sopra indicata, e, dall'altro di procedere alla revoca del bando di gara prot. n. 12073 del 31 agosto 2018 e degli atti procedimentali successivi e conseguenti al fine di conformare, tramite apposita specifica, la legge di gara alla disciplina regionale necessariamente integrativa della stessa;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa per la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni riportate in narrativa, alla revoca del bando di gara prot. n. 12073 del 31 agosto 2018 e degli atti procedimentali successivi e conseguenti al fine di conformare, tramite apposita specifica, la legge di gara alla disciplina regionale necessariamente integrativa della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli operatori economici che hanno presentato la propria offerta nell'ambito della procedura di gara in oggetto;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa per la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
5. di dare atto che:
 - responsabile del procedimento di gara è l'Arch. Claudia Cominetti, responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC);
 - responsabile del procedimento per il Comune di Vigolo è il Sindaco Mauro Mazzon;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vigolo per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Arch. Claudia Cominetti

VISTO DI CONTROLLO

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
f.to dott.ssa Patrizia Perani

Lovere li, 28-02-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-03-2019 al 19-03-2019

Lì 04-03-2019

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Silvano Fusari